



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 dicembre 2020  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0170(COD)**

---

---

**10008/1/20  
REV 1 ADD 1**

**GAF 35  
FIN 520  
CODEC 705  
PARLNAT 129**

### **MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 4 dicembre 2020

---

## I. INTRODUZIONE

1. Il 23 maggio 2018 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF (regolamento OLAF). La proposta si basa sull'articolo 325 del TFUE (procedura legislativa ordinaria).
2. La Corte dei conti ha formulato il parere n. 8/2018 il 15 novembre 2018<sup>1</sup>.
3. Nella plenaria del 16 aprile 2019 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa contenente la sua posizione in prima lettura<sup>2</sup>. La risoluzione, che contiene 140 emendamenti, si basa sulla relazione della commissione per il controllo dei bilanci e sui pareri della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.
4. Il gruppo "Lotta antifrode" ha esaminato il fascicolo a più riprese tra giugno 2018 e maggio 2019. Il 12 giugno 2019 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha adottato un mandato per l'avvio di negoziati con il Parlamento europeo<sup>3</sup>.
5. Dal novembre 2019 sono state tenute con il Parlamento europeo varie riunioni tecniche, sia in presenza che virtuali, nel corso delle quali sono state risolte numerose questioni. Nel trilogio politico del 26 giugno è stato raggiunto un accordo su testi di compromesso e questioni di principio, seguito da chiarimenti apportati nel corso di alcune riunioni più tecniche tenutesi a luglio.
6. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il testo di compromesso finale il 30 settembre 2020<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> GU C 42 dell'1.2.2019, pag. 1.

<sup>2</sup> Doc. 8570/19.

<sup>3</sup> Doc. 10095/19.

<sup>4</sup> Doc. 11108/20 + ADD1 + COR 1.

## **II. OBIETTIVO**

7. La proposta si prefigge, in primo luogo, di adeguare il regolamento OLAF per garantire una cooperazione agevole tra l'OLAF e la Procura europea (EPPO), che dovrebbe diventare operativa all'inizio del 2021. Mira inoltre ad affrontare le principali carenze che incidono sull'efficacia delle indagini dell'OLAF, quali la mancanza di accesso alle operazioni bancarie e l'ammissibilità delle relazioni e raccomandazioni dell'OLAF nei procedimenti nazionali, nonché a chiarire talune disposizioni procedurali.

## **III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA**

### **A. Contesto procedurale**

8. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura ("accordo rapido in seconda lettura"). Il testo della posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il pacchetto di compromesso concordato tra i due colegislatori, con il sostegno della Commissione.

### **B. Sintesi dei principali miglioramenti**

9. I principali miglioramenti apportati si possono riassumere come segue:
  - dispositivi privati (articolo 3, paragrafo 5 e articolo 4, paragrafo 2, lettera a)): per quanto riguarda le indagini esterne l'OLAF potrà accedere, nell'ambito delle garanzie giuridiche appropriate, a dispositivi privati solo se sono utilizzati a scopi lavorativi e nella medesima misura applicabile alle autorità investigative nazionali; per quanto concerne le indagini interne, si fa riferimento alle decisioni adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi rispettivi;

- accesso alle operazioni sui conti bancari (articolo 7, paragrafi 3, 3 bis e 3 ter): è stata trovata una formulazione di compromesso che limita i diritti di accesso dell'OLAF a quelli delle autorità investigative nazionali che hanno accesso ai conti bancari;
- controllore delle garanzie procedurali (articoli 9 bis e 9 ter): è stato raggiunto un accordo su una figura indipendente facente capo, dal punto di vista organizzativo, al comitato di vigilanza; rientrano nelle funzioni del controllore anche le norme applicabili alle indagini dell'OLAF, in particolare i requisiti procedurali e i diritti fondamentali; il controllore può formulare raccomandazioni al direttore generale dell'OLAF;
- accesso alle relazioni dell'OLAF (articolo 10, paragrafo 3 ter): la persona interessata può chiedere l'accesso alla relazione finale dell'OLAF a condizione di ottenere, entro un termine di 12 mesi, il consenso esplicito delle pertinenti autorità nazionali incaricate dei procedimenti nazionali che ne conseguono;
- ammissibilità delle prove (articolo 11): sono state rafforzate l'ammissibilità delle relazioni dell'OLAF come prova nei procedimenti amministrativi e la comunicazione con l'OLAF su questioni riscontrate in materia di ammissibilità;
- norme procedurali più rigorose per le indagini dell'OLAF a sostegno dell'EPPO (articolo 12 sexies, paragrafo 3): su parere del comitato di vigilanza dell'OLAF, il Parlamento europeo ha chiesto che l'OLAF applichi norme procedurali equivalenti a quelle delle indagini penali, al fine di tutelare l'ammissibilità delle prove raccolte nei procedimenti penali che ne conseguono; il compromesso raggiunto obbliga l'EPPO a cooperare strettamente con l'OLAF per garantire il rispetto delle norme procedurali, senza che il mandato dell'OLAF sia ampliato;

- cooperazione tra l'OLAF e l'EPPO (articoli da 12 ter a 12 octies): è stato raggiunto un compromesso in base al quale sarà necessario il consenso dell'EPPO affinché l'OLAF possa svolgere indagini complementari; l'EPPO non può mantenere il silenzio, ma non è obbligata a giustificare le proprie obiezioni all'OLAF;
- comitato di vigilanza (articolo 15): l'accesso del comitato di vigilanza ai fascicoli dell'OLAF è stato regolamentato, il che ha permesso di risolvere una controversia di lunga data tra i due organi;
- relazioni di follow-up delle autorità degli Stati membri all'OLAF (articoli 11 e 16): è stato previsto un miglioramento per consentire all'OLAF di assicurare un migliore seguito dei propri fascicoli e di individuare le carenze.

#### **IV. CONCLUSIONE**

10. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso equo ed equilibrato raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con l'aiuto della Commissione. Sono stati risolti numerosi punti controversi, tenendo conto di questioni altamente sensibili riguardanti le differenze tra le procedure penali nazionali e le strutture competenti per le indagini degli Stati membri dell'Unione. Entrambi gli obiettivi della modifica del regolamento OLAF sono stati raggiunti, ossia prevedere una buona cooperazione tra l'OLAF e l'EPPO, e migliorare diversi aspetti procedurali per consentire all'OLAF di svolgere più efficacemente le sue indagini.

---